

Nuovo cambio di passo nella lotta all'**evasione fiscale**. Gli ultimi sviluppi normativi intervenuti nel Settore vanno sempre maggiormente nella direzione della piena utilizzabilità ai **fini fiscali dei dati e delle informazioni derivanti dall'attività antiriciclaggio**.

Le nuove norme, partendo da quelle inserite nel **decreto 23172007**, modificato dal **dlgs 90/2017**, adeguano l'ordinamento ai più recenti standard internazionali *che non solo non ignorano lo stretto legame tra evasione fiscale e riciclaggio di denaro di provenienza illecita ma mirano ad ottimizzare gli sforzi investigativi, favorendo lo scambio di elementi probatori da un ambito operativo all'altro*. Da questo punto di vista, la **IV Direttiva europea antiriciclaggio** include i reati fiscali connessi alle imposte dirette ed indirette nella definizione di "attività criminosa" i cui proventi possono costituire oggetto di riciclaggio. Da ciò deriva la previsione di cui all'**art.9 dlgs 231/2007** che apre all'utilizzo ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite dal **nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza** nel corso dei controlli **antiriciclaggio, per fini fiscali**.

Nel sistema precedente la riforma, potevano essere utilizzate in campo tributario solo i dati e le **informazioni antiriciclaggio** che costituivano oggetto dell'obbligo di registrazione e conservazione da parte dei Soggetti obbligati. Nella nuova riforma viene rimosso questo limite, legittimando l'utilizzo ai *fini fiscali di tutti gli elementi probatori acquisiti dagli Organi di controllo in sede di ispezioni e controlli antiriciclaggio e di approfondimento investigativo di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dall'Uif*. L'impatto sistematico della previsione è tutt'altro che trascurabile. Come osservato dalla **Guardia di Finanza (Circolare 1/18)** *la diretta utilizzabilità ai fini fiscali di tutte le informazioni antiriciclaggio è in grado di assicurare la piena ed immediata interazione tra il procedimento antiriciclaggio e quello amministrativo tributario, in termini non dissimili da quanto avviene tra procedimento penale ed accertamento fiscale*.

In questa ottica la **Guardia di Finanza** potrebbe utilizzare in modo diretto (nell'ambito di una verifica o di un controllo fiscale) le informazioni **Aml** senza dover necessariamente acquisire nuovamente tali dati attraverso le proprie procedure (es. i dati acquisiti in sede antiriciclaggio potrebbero servire per i controlli sui versamenti **Iva**).

Ovviamente, rimangono in essere le tutele riguardo la riservatezza del segnalante, la riferibilità della trasmissione dati ai soli Soggetti interessati nonché la loro integrità. Ulteriore tassello da parte del **Dlgs 60/2018** emanato in attuazione della **Direttiva 2016/2258 Ue-Dac5 directive on administrative cooperation**, la quale riconosce alle Autorità fiscali l'accesso i documenti/dati/informazioni acquisiti dai Soggetti obbligati ai sensi della Legge antiriciclaggio, in adempimento agli obblighi di **Adeguate verifica**. *Accesso consentito sia in vista della cooperazione amministrativa tra Stati membri, sia ai fini della verifica del corretto adempimento delle procedure di Adeguata verifica ai fini fiscali*.